

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento greco possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che, nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano « Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « EIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di circa 30 000 t di oli di oliva vergini, la cui qualità sarà precisata nel bando di gara a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77.

2. Anteriormente al 25 ottobre 1994, l'EIMA comunica alla Commissione l'elenco delle partite che prevede di mettere in vendita e i rispettivi luoghi di magazzinaggio. Su richiesta della Commissione nei tre giorni successivi, l'EIMA procede alla sostituzione di determinate partite seguendo le indicazioni della Commissione.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 3 novembre 1994.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'EIMA, via Palestro, 81, I-00185 Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'EIMA nella sua sede, via Palestro, 81, I-00185 Roma entro e non oltre il 22 novembre 1994 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1993, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 000 t.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.